



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 262 del 18 marzo 2026

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

TIDEI, BATTISTI, DROGHEI e LEODORI

***DISCIPLINA ORGANICA DEI SISTEMI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI E
CONSORZIO UNICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I – II – III – VI – VIII – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

“DISCIPLINA ORGANICA DEI SISTEMI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI E CONSORZIO UNICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO”

Di iniziativa dei Consiglieri

Marietta Tidei

Firmato digitalmente da: Marietta Tidei
Data: 18/03/2026 13:06:48

Daniele Leodori

Firmato digitalmente da: Daniele Leodori
Data: 18/03/2026 14:17:32

Emanuela Droghei

Firmato digitalmente da: Emanuela
Droghei
Data: 18/03/2026 14:09:43

Sara Battisti

Firmato digitalmente da: Sara Battisti
Data: 18/03/2026 13:31:10

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0006/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Sommario

Capo I **Disposizioni generali**

Art.1 (Oggetto e finalità)

Art.2 (Natura giuridica e durata)

Capo II **Composizione consortile e attività**

Art. 3 (Composizione consortile e partecipazione)

Art. 4 (Compiti e attività del Consorzio Unico)

Capo III **Organizzazione, organi e organismi consortili**

Art.5 (Statuto)

Art. 6 (Organi)

Art.7 (Assemblea generale)

Art. 8 (Comitato direttivo)

Art. 9 (Il Presidente)

Art. 10 (Il Collegio sindacale)

Art.11 (Direttore generale)

Art.12 (Consiglio dei territori)

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0006/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo I

Disposizioni generali

Art.1

(Oggetto e finalità)

1.La Regione, nel rispetto della normativa eurounitaria, delle disposizioni costituzionali e statutarie vigenti e in attuazione dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modifiche, disciplina in modo organico la modernizzazione e il potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio definendo l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio, costituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, di seguito denominato "Consorzio unico". La disciplina si inserisce in una strategia di ampliamento delle attività del Consorzio unico a tutte le aree industriali del territorio.

2.La Regione, attraverso il Consorzio unico, promuove le condizioni necessarie per favorire l'insediamento di nuove attività produttive, sostenendo le azioni volte all'attrattività degli investimenti e al rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale.

3.Il Consorzio unico opera, inoltre, per salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità del lavoro e sostenere la riallocazione dei lavoratori e delle lavoratrici provenienti da aziende in crisi o coinvolte in processi di delocalizzazione.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0006/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.2

(Natura giuridica e durata)

1. Il Consorzio Unico è un ente pubblico economico finalizzato a promuovere l'industrializzazione del territorio, la reindustrializzazione e l'insediamento di attività produttive, è dotato di autonomia statutaria, organizzativa, imprenditoriale, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

2. Il Consorzio Unico, nel rispetto della normativa vigente succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 7/2018, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi.

3. Ferma restando l'autonomia di cui al comma 1, il Consorzio unico, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge la sua attività in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.

4. Il Consorzio unico ha durata indeterminata, ha sede legale nel Comune di Roma Capitale. L'organizzazione delle sue articolazioni territoriali a ciascuna delle quali è preposto un direttore territoriale, è disciplinata dal regolamento consortile.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo II

Composizione consortile e attività

Art. 3

(Composizione consortile e partecipazione)

1. Fanno parte del Consorzio unico:

- a) la città metropolitana di Roma capitale,
- b) le province;
- c) i comuni;
- d) gli altri enti locali;
- e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale facenti parte dei consorzi industriali di cui al comma 2 dell'articolo 2, alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2018 e successive modifiche.

2. Al Consorzio unico possono altresì aderire la Regione secondo quanto previsto all'articolo 19, comma 3 nonché i soggetti rientranti nella Zona logistica semplificata del Lazio “ZLS Lazio” di cui al DPCM del 17 novembre 2025

3. Lo statuto del Consorzio Unico definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati nonché l'entità della quota di partecipazione di ciascuno consorziato al patrimonio e i criteri di definizione della quota annuale per le spese di gestione consortile.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

(Compiti e attività del Consorzio Unico)

a) ricerca di investitori nazionali ed esteri, promozione internazionale delle opportunità di investimento nell'economia del territorio e valorizzazione delle realtà produttive e delle eccellenze regionali, anche di piccola e media impresa;



- b) promozione e gestione di progetti strategici di innovazione industriale, concernenti, in particolare, il recupero e la riqualificazione dei siti e delle aree industriali dismesse, la logistica, il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente;
- c) supporto alla Regione nell'esercizio della funzione di punto unico di contatto e nella valutazione delle ricadute economiche ed occupazionali delle iniziative di investimento di cui all'articolo 4, comma 2, l.r. 27 dicembre 2019, n.28 (legge regionale di stabilità 2020) relativo a misure per lo sviluppo economico e l'attrattività territoriale degli investimenti;
- d) cooperazione alla realizzazione di opere per la fornitura di servizi necessari all'insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione e alla riconversione delle imprese;
- e) sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese operanti in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei;
- f) promozione della costituzione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
- g) sviluppo di sinergie di tipo distrettuale, mediante la valorizzazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche del territorio;
- h) erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, concernenti: programmi di formazione, studi e progetti per lo sviluppo produttivo, ricerche e studi per l'innovazione tecnologica, consulenza, certificazione di qualità alle imprese;
- i) gestione di incentivi e contributi a favore delle imprese esclusivamente sulla base di piani triennali di investimento che devono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti;
- l) predisposizione di una mappatura analitica delle aree disponibili, comprensiva delle informazioni necessarie alle imprese ai fini delle valutazioni sulla realizzazione degli insediamenti produttivi;
- m) supporto alle imprese nella partecipazione ai bandi di finanziamenti regionali ed europei.
- n) centro unico dei servizi della Zona logistica semplificata della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

2. Il Consorzio unico, negli ambiti di attività di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa eurounitaria, statale e regionale vigente in materia, può svolgere le funzioni di organismo intermedio o di soggetto attuatore dei fondi strutturali e di investimento europei nonché del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

3. Il Consorzio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alle commissioni consiliari regionali competenti in materia di bilancio e attività produttive un rapporto dettagliato sulle attività svolte previste al comma 1.

4. Il Consorzio, sulla base di appositi accordi con la Regione e con i comuni interessati, può svolgere le attività di cui al comma 1, anche al di fuori del proprio territorio di competenza. Su richiesta dei comuni interessati, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle aree su cui insistono edifici o impianti dismessi classificate dallo strumento urbanistico generale comunale come zone omogenee D di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

5. Spetta inoltre al Consorzio:

- a) adottare lo Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
- b) adottare il Programma triennale di cui all'articolo 13 e approvare il Piano annuale di cui al medesimo articolo;
- c) redigere, modificare e approvare il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi compresi i piani di dettaglio per agglomerati di cui all'articolo 14;
- d) assegnare le aree del piano regolatore ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133 del 2008) e successive modifiche, nei limiti del dieci per cento del totale delle aree, libere o dismesse, destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- e) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- f) prevedere che le opere e gli interventi previsti nel piano regolatore di cui alla lettera c) siano considerati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e le relative aree siano espropriate dal Consorzio unico con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, ovvero, nel caso di intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, ancorché derivanti dalle previsioni del piano regolatore comunale, mediante il ricorso alle procedure previste dall'articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e successive modifiche;
- g) gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
- h) realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di società miste, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare:
 - 1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri internodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;
 - 2) organizzare servizi reali alle imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;
 - 3) realizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli enti locali, cui spettano le funzioni amministrative delle disposizioni legislative statali vigenti;

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0006/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

i) autorizzare il frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie o di volume.

6. Ai fini dell'attuazione dei compiti e delle attività di cui al presente articolo il Consorzio può provvedere anche attraverso l'adozione di specifici regolamenti nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo Statuto.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo III

Organizzazione, organi e organismi consortili

Art.5

(Statuto)

1. Lo statuto, nel rispetto della presente legge, stabilisce i principi generali di organizzazione e di funzionamento consortile, prevedendo, in particolare:

- a) le modalità di nomina, composizione e rinnovo degli organi consortili;
- b) i compiti dei singoli organi del consorzio;
- c) i criteri e le modalità di ammissione di nuovi partecipanti, di quantificazione dell'entità delle quote di partecipazione degli stessi, di recesso, di esclusione ivi comprese quelle applicabili ai partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;
- d) i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati e le modalità di voto in Assemblea.
- e) i casi di scioglimento degli organi consortili da parte della Regione per gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento;
- f) le norme relative all'ordinamento del personale;
- g) le modalità di nomina e di composizione del Consiglio dei territori di cui all'art.12

2. Lo statuto e le successive modifiche sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede sentita la competente commissione consiliare.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6 **(Organi)**

1. Sono organi del Consorzio unico:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale.

2. Gli organi del Consorzio unico durano in carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. La partecipazione agli organi del Consorzio unico non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.7

(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale, di seguito denominata Assemblea, rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio Unico, è composta dai legali rappresentanti degli enti territoriali e degli enti partecipanti, o loro delegati, ed è presieduta dal Presidente del Consorzio che ne dirige e coordina i lavori.

2. L'Assemblea si considera validamente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3. Spetta all'Assemblea:

- a) adottare lo Statuto e le relative modifiche da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- b) adottare il Programma triennale di cui all'articolo 13;
- c) approvare su proposta del comitato direttivo, il budget economico annuale e triennale;
- d) approvare il Piano regolatore di cui all'articolo 14;
- e) approvare il bilancio di esercizio;
- f) approvare il fabbisogno di personale del Consorzio unico;
- g) nominare il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 10;
- h) esprime, su proposta del Comitato direttivo, pareri in merito:
 - 1) ai regolamenti interni di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - 2) ai regolamenti attuativi dei compiti e delle attività di cui all' articolo 4, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dallo Statuto;
 - 3) alle deliberazioni relative all' acquisizione di immobili e di terreni;

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- 4) alle deliberazioni relative alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
- i) deliberare la partecipazione del Consorzio unico a società, pubbliche e private, il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolte e le funzioni proprie;
- l) determinare l'indennità del Presidente del Consorzio in misura corrispondente al 70 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione, dei membri del Comitato direttivo, in misura non superiore al 70 per cento del trattamento economico spettante ai componenti della Giunta regionale, ivi compreso il compenso dei membri del collegio sindacale tenendo conto dei minimi delle tariffe professionali e l'ammontare dei rimborsi per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, in misura non superiore ai rimborsi previsti per i componenti il Consiglio regionale;
- m) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo Statuto;

4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'Assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.

5. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.

6. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

Art. 8

(Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio, è composto da 5 membri, incluso il Presidente che ne è membro di diritto, in modo da garantire la rappresentanza delle aree industriali dei territori. I componenti, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, di cui:

- a) tre membri designati dal Consiglio regionale, con voto limitato,
- b) due membri designati dagli altri componenti dell'assemblea.

2. Al Comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali dall'Assemblea, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.

3. Spetta in particolare al Comitato direttivo:

- a) predisporre lo schema di programma triennale di cui all'articolo 13 da sottoporre all'adozione dell'Assemblea;
- b) approvare il Piano annuale di cui all'articolo 13, comma 4;
- c) proporre all'Assemblea il budget economico di cui all'articolo 7 comma 3 lettera c);
- d) approvare, previo parere dell'Assemblea, i regolamenti e le deliberazioni, di cui all'articolo 7, comma 3 lettera h);
- e) nomina il direttore generale ai sensi dell'articolo 11
- d) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo Statuto.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

4. Ai componenti del Comitato direttivo spetta una indennità determinata dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera l).

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

(Il Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio unico è nominato dal Presidente della Regione, scelto tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio unico, presiede i lavori dell'Assemblea ed esercita le funzioni di direzione demandategli dallo statuto, nonché attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell'assemblea e gli indirizzi della Regione.

3. Al Presidente spetta una indennità determinata dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera l).

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 10

(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, compreso il presidente del collegio, e tre supplenti nominato dall'assemblea su designazione del Consiglio regionale, con voto limitato, tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio svolge le funzioni e le attività previste dallo Statuto.

2. Ai membri del Collegio sindacale spetta un trattamento economico, determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera l).

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.11 (Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio direttivo ed è scelto, previa selezione, tra soggetti che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno 5 anni e che siano in possesso del diploma di laurea ovvero, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione consortile, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche.

2. L'incarico di Direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile ed ha termine, comunque, entro la scadenza degli organi del Consorzio unico. L'incarico di direttore generale è disciplinato con contratto individuale che stabilisce, tra l'altro, il trattamento economico. Per i dipendenti di altri enti, il contratto disciplina, altresì, il rapporto di lavoro.

3. Il direttore generale, in qualità di manager esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile dell'attività gestionale del Consorzio unico e, in particolare, attua gli indirizzi e gli obiettivi individuati dal Comitato direttivo nonché le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.12

(Consiglio dei territori)

1. Il consorzio, nell'ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, può costituire il Consiglio dei territori, di seguito denominato Consiglio, quale organismo tecnico consultivo volto a garantire la coerenza e la coesione tra le politiche del Consorzio e le esigenze del territorio, con attività di supporto alle determinazioni degli organi consortili e con funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l'espressione di un parere. La nomina e la composizione del Consiglio sono disciplinate dallo Statuto.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo IV

Programmazione, pianificazione territoriale e gestione finanziaria

Art. 13 (Programmazione)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma Triennale industriale e delle attività produttive, di seguito denominato Programma, adottato dall'Assemblea in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale.

2. L'Assemblea adotta il Programma predisposto dal Consiglio direttivo e lo trasmette alla Giunta la quale, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative, lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

3. Il Programma definisce le strategie di sviluppo industriale e produttivo del territorio consortile e individua, in particolare:

- a) gli obiettivi strategici di medio periodo, individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
- b) le azioni e gli interventi da realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera a);
- c) le risorse finanziarie necessarie, con l'indicazione delle diverse fonti di copertura, ivi comprese le risorse regionali, statali, europee e private;
- d) le misure di miglioramento organizzativo del Consorzio necessarie al perseguimento degli obiettivi, volte alla razionalizzazione delle strutture, alla riduzione dei costi di funzionamento e al miglioramento dell'efficienza dei servizi resi ai territori e alle imprese;
- e) le eventuali forme di partecipazione a società, consorzi o altri organismi funzionali alla gestione di servizi consortili, allo sviluppo dei distretti produttivi e al supporto tecnico-specialistico alle imprese;

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0006/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consiglieri19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

f) gli indicatori di risultato e di impatto, utili a monitorare l'efficacia e l'avanzamento delle strategie adottate.

4. il Comitato direttivo, a seguito dell'approvazione del Programma, approva il Piano annuale economico e finanziario di seguito denominato Piano, attuativo del Programma, che individua gli interventi da realizzare, nel periodo di riferimento, i tempi di attuazione, le risorse da impiegare e le modalità operative di attuazione.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

Art. 14

(Piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)

1. Il Consorzio Unico approva il piano regolatore generale unico, unitamente alle norme tecniche attuative generali, alla relazione e alle tavole di piano. Successivamente provvede altresì all'approvazione dei piani di dettaglio per agglomerati, ai sensi e nel rispetto degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Ferme restando le autorizzazioni previste da leggi statali, nelle aree del Consorzio unico dotate degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale indicate nel piano di cui al comma 1, le imprese sono esonerate dalla acquisizione delle autorizzazioni previste da leggi regionali necessarie alla realizzazione degli stabilimenti.

3. Il Consorzio unico attesta la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano. Per i progetti di cui sia attestata la conformità i comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro il termine previsto dalla normativa statale vigente. Trascorso inutilmente tale termine si applicano i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

4. Nelle aree di sviluppo industriale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 lettere e) ed f) della legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 "Testo unico del Commercio", nell'ambito degli insediamenti produttivi, l'utilizzo di spazi da destinare a vendita diretta dei beni merceologici prodotti è fissato nei limiti di superficie 250 metri quadrati.

5. Le imprese di cui all'articolo 5 comma 2 lettere e) ed f) della legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 "Testo unico del Commercio", ricadenti nell'ambito di competenza del Piano Regolatore territoriale consortile, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a 250 metri quadrati e privi di accesso diretto dalla pubblica via. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 comma 2 lettera a) della medesima legge regionale, l'attivazione



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

dell'esercizio non è soggetta a SCIA al Comune competente, fermo restando il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

6. Gli spazi di cui ai commi 4 e 5 sono pertinenze inscindibili del complesso produttivo e non potranno essere oggetto di permesso di costruire separato né successivamente frazionabile da quello relativo all'attività produttiva.

7. Il Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio adotta apposito regolamento consortile riguardo l'attuazione e il controllo di quanto previsto al comma 5.

8. In deroga all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 (Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio) e successive modifiche, le modifiche del perimetro del Consorzio riguardanti aree contigue al perimetro classificate dallo strumento urbanistico generale comunale come zone omogenee D di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, trasmesse alla Regione entro dodici mesi dalla data di costituzione del Consorzio, sono approvate dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall'articolo 4, 12/ 22 commi 2 e 3 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 15

(Gestione economico-finanziaria)

1. Il Consorzio unico adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale e informa la propria gestione al principio dell'equilibrio economico, secondo le previsioni del proprio regolamento di contabilità con cui disciplina, in particolare, le modalità di approvazione del bilancio economico annuale di previsione e del bilancio di esercizio, nonché la contabilità analitica, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.

2. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'organo di governo, la relazione del Collegio sindacale e la certificazione da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il bilancio di esercizio, deliberato dal Comitato direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo e approvato dall'assemblea entro il 30 aprile, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia di industria entro dieci giorni dalla sua approvazione e, contestualmente, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio unico. Qualora la deliberazione del Comitato direttivo o dell'assemblea abbia un ritardo di più di tre mesi è disposta la decadenza del Comitato direttivo e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento fino alla data di insediamento del nuovo Comitato direttivo.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art 16

(Diritti di uso civico)

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di accertamento e di liquidazione generale degli usi civici, nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali risulti privato e gravato da usi civici, il provvedimento del Presidente della Giunta regionale con il quale viene approvato il progetto e dichiarata la sua pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, determina il compenso da versare, a favore della popolazione, per la liquidazione dei diritti civici.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, nel caso in cui il suolo risulti facente parte di un demanio civico, contiene l'autorizzazione di cambiamento di destinazione e/o all'alienazione dei terreni da occupare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. Le autorizzazioni accordate ai sensi del comma 2 sono trascritte nella conservatoria dei registri immobiliari e volturate al N.C.T. a cura ed a spese del soggetto privato interessato, non appena avvenuta la stipulazione ed il pagamento del prezzo.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

Capo V

Funzioni di indirizzo, vigilanza e partecipazione

Art. 17

(Unità di missione)

1.La Giunta regionale esercita il potere di indirizzo, vigilanza e controllo sul Consorzio unico e specificatamente sul Programma triennale e sul Piano economico e finanziario contenente il programma di attività relativo all'esercizio successivo.

2. La Giunta regionale, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, e nell'esercizio delle competenze relative alle politiche infrastrutturali industriali, alla modernizzazione produttiva e al potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio, si avvale di una apposita struttura dirigenziale incardinata presso la Direzione regionale competente per materia, con compiti di unità di missione.

3. Agli adempimenti disposti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

4. L'Unità di Missione opera come struttura tecnico-specialistica dedicata al coordinamento, alla pianificazione e all'attuazione delle politiche industriali regionali e svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) supporto tecnico alla Giunta nei processi decisionali relativi alla programmazione triennale e ai piani annuali attuativi, assicurando coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale, nazionale ed europea;
- b) monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 13, comma 4;
- c) gestione unitaria dei procedimenti complessi, anche mediante task force dedicate, per sostegno agli interventi strategici di investimento e per la semplificazione amministrativa nelle aree produttive;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- d) interlocuzione tecnica con i Ministeri competenti, per una efficace programmazione e gestione dei fondi nazionali ed europei da destinare allo sviluppo industriale;
- e) promozione di modelli di gestione innovativi nelle aree industriali, in coerenza con le migliori pratiche nazionali e comunitarie.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 18

(Controlli della Regione)

1. La Giunta regionale svolge le funzioni di vigilanza e controllo sugli organi consortili procedendo allo scioglimento, di uno o più organi, e al relativo commissariamento degli stessi in caso di:

- a) accertata impossibilità di funzionamento degli organi;
- b) in caso di riscontrate e gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) in caso di, previa diffida ad adempiere, inerzia o inadempienza dell'ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge o di altre situazioni che possono pregiudicare il regolare funzionamento dell'ente.

2. Il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, a nominare un Commissario straordinario, che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Commissario straordinario può essere affiancato da un massimo di due sub-commissari, nominati dal Presidente della Regione, ai quali può delegare parte delle sue attribuzioni. Restano ferme le ulteriori ipotesi di commissariamento previste dalla normativa vigente.

3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a dodici mesi o eventuale altro termine individuato da specifica legge regionale.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mai: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 19 (Adesione della Regione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, può aderire al Consorzio unico.
2. L'adesione della Regione è approvata con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
3. La deliberazione di adesione stabilisce la durata e l'entità della partecipazione regionale al capitale consortile.
4. La Regione sostiene il Consorzio unico e destina un contributo, definito nella legge di annuale Bilancio attraverso l'apposito fondo denominato "Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione".

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954
Mail: mtidei@regione.lazio.it Pec: consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Il Commissario straordinario e i sub commissari del Consorzio unico, nominati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, restano in carica fino alla nomina del Comitato direttivo e del Presidente e possono adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione.

2. Su indirizzo della Giunta regionale, sentita l'Assemblea, i Commissari straordinari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono una proposta di statuto e la trasmettono alla Giunta regionale che provvede ad approvarla con propria deliberazione previo parere della competente commissione consiliare.

3. Fino all'insediamento del Comitato direttivo e del Presidente, il Commissario straordinario e i sub Commissari, per gli atti di straordinaria amministrazione, operano sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Giunta regionale.

4. Il Collegio sindacale del Consorzio industriale del Lazio, costituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 7/2018 resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 21

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 29 maggio 1997 n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale);
- b) l'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale);
- c) l'articolo 1 del Capo I della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione);
- d) l'art. 8, comma 2, della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante "Legge di stabilità regionale 2022"

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

Relazione

Con la presente proposta di legge si intende uniformare una disciplina organica in materia di sistemi industriali e produttivi della Regione Lazio, ridefinendo, in particolare, l'assetto istituzionale e funzionale del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio costituito ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).

L'intervento normativo si colloca nel solco delle politiche regionali volte al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, alla promozione degli investimenti e alla valorizzazione delle aree industriali, in coerenza con la normativa europea, con i principi costituzionali e con quanto previsto dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ivi compreso il quadro normativo regionale sviluppatosi negli anni.

Negli ultimi decenni, infatti, il sistema industriale regionale ha attraversato profonde trasformazioni dovute ai mutamenti dell'economia globale, alla crescente competizione internazionale, alla transizione digitale ed ecologica e alla necessità di rafforzare l'attrattività dei territori. In tale contesto, le politiche industriali regionali sono state chiamate a favorire nuove forme di governance territoriale, capaci di integrare lo sviluppo economico, l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale.

Ed è in quest'ottica che ha trovato spazio la scelta di procedere, attraverso l'articolo 40 della l.r. 7/2018, alla costituzione del Consorzio Unico per lo Sviluppo Industriale del Lazio.

Questa scelta ha rappresentato un passaggio fondamentale nel processo di razionalizzazione del sistema dei consorzi industriali regionali, in quanto ha rappresentato l'obiettivo di superare la frammentazione amministrativa volta a garantire una gestione più efficiente e coordinata delle aree industriali.

Tuttavia, l'evoluzione delle politiche industriali, l'esigenza di rafforzare il ruolo operativo del Consorzio e la necessità di dotare la Regione di strumenti più efficaci per la promozione degli investimenti rendono opportuno un nuovo intervento legislativo organico che aggiorni e sistemi la disciplina vigente e che delinea una Governance che



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

garantisca trasparenza, efficienza operativa e coerenza con gli indirizzi strategici della Regione.

Per questo motivo è necessario da un lato adottare una cornice regolatoria che disciplini le funzioni e le responsabilità del Consorzio, le procedure decisionali e i meccanismi di controllo e i sistemi di coordinamento con la Regione e il territorio, dall'altro, invece, è necessario e strategico prevedere, all'interno della Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico una struttura dedicata, simile al modello delle Unità di missione che, nello svolgere funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione, si caratterizzi come punto unico di riferimento istituzionale delle politiche regionali affidate al Consorzio, come unità di raccordo tra gli obiettivi regionali e le attività operative del soggetto consortile, come struttura in grado di essere un interfaccia su progetti complessi, investimenti strategici e programmazione finanziaria anche in riferimento alla gestione dei fondi regionali, statali e europei.

Per questo, l'introduzione di una disciplina organica in tal senso consentirebbe di sviluppare una governance moderna, trasparente e orientata ai risultati, riducendo frammentazioni e rafforzando il Consorzio Unico, quale strumento operativo della Regione per lo sviluppo coordinato del territorio.

La proposta di legge in questione si compone di 5 Capi e 22 articoli così strutturata:

Il Capo I (Disposizioni generali), delinea le finalità dell'intervento specificando che, attraverso una cornice regolatoria che disciplini le funzioni e le responsabilità del Consorzio, la Regione persegue politiche atte a favorire l'insediamento di nuove attività produttive, l'attrattività degli investimenti, il rafforzamento della competitività del sistema produttivo regionale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la crescita e la qualità del lavoro, la riallocazione dei lavoratori e delle lavoratrici provenienti da aziende in crisi o coinvolte in processi di delocalizzazione. **(Art. 1)**

Viene poi specificata la natura giuridica del Consorzio quale ente pubblico economico finalizzato a promuovere l'industrializzazione del territorio, la reindustrializzazione e l'insediamento di attività produttive, dotato di autonomia statutaria, organizzativa,

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0006/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consiglieri19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

imprenditoriale, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Il Consorzio Unico succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 7/2018, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi. **(Art. 2)**

Il Capo II (Composizione consortile e attività) disciplina la composizione dei soggetti partecipanti al Consorzio, (città metropolitana di Roma capitale, le province, i comuni, gli altri enti locali le camere di commercio, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici), al quale può aderire la Regione e i soggetti rientranti nella Zona logistica semplificata del Lazio “ZLS Lazio (**Art.3**).

Particolare rilievo assume il ruolo del Consorzio quale soggetto attuatore delle politiche di sviluppo territoriale, anche in relazione alla gestione di programmi finanziati con fondi europei, nazionali e regionali, nonché alla possibile partecipazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Infatti, un articolo dedicato ai compiti e attività del Consorzio Unico individua i compiti ai quali è chiamato ai fini del raggiungimento degli obiettivi (**Art. 4**)

Il Capo III (Organizzazione, organi e organismi consortili) disciplina, nell'ordine, l'adozione dello Statuto nel quale sono indicati i principi generali di organizzazione e di funzionamento consortile (**Art. 5**); gli organi istituzionali del Consorzio che durano in carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi e le cui cariche non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale. (**Art.6**) ; l'Assemblea generale che rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio Unico, composta dai legali rappresentanti degli enti territoriali e degli enti partecipanti, o loro delegati, ed è presieduta dal Presidente del Consorzio che ne dirige e coordina i lavori(**Art.7**); Il Comitato direttivo che si configura come l'organo esecutivo del Consorzio, composto da 5 membri, incluso il Presidente che ne è membro di diritto, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali. (**Art.8**);Il Presidente del Consorzio unico, nominato dal Presidente della Regione, scelto tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali. (**Art. 9**) per finire poi con le disposizioni che disciplinano il Collegio sindacale (**Art.10**).

Con riguardo agli organi dirigenziali è previsto che il Consorzio, oltre ai dirigenti territoriali sia dotato di un direttore generale nominato dal Consiglio direttivo che, in



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

qualità di manager , esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è responsabile dell'attività gestionale del Consorzio unico e attua gli indirizzi e gli obiettivi individuati dal Comitato direttivo nonché le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto. **(Art. 11)**

Viene inoltre prevista la possibilità per il Consorzio, nell'ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, di costituire il Consiglio dei territori, quale organismo tecnico consultivo volto a garantire la coerenza e la coesione tra le politiche del Consorzio e le esigenze del territorio, ed avente attività di supporto alle determinazioni degli organi consortili , comprese le funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l'espressione di un parere **(Art.12)**

Il Capo IV (Programmazione, pianificazione territoriale e gestione finanziaria) disciplina la programmazione delle attività del Consorzio, prevedendo l'adozione di un Programma triennale industriale e delle attività produttive, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, quale strumento di indirizzo strategico delle politiche di sviluppo industriale. Il Programma definisce le strategie di sviluppo industriale e produttive individuando gli obiettivi strategici di medio periodo, le azioni e gli interventi da realizzare per il loro perseguimento, le risorse finanziarie necessarie, con l'indicazione delle diverse fonti di copertura, ivi comprese le risorse regionali, statali, europee e private, le misure di miglioramento organizzativo del Consorzio necessarie al perseguimento degli obiettivi, le eventuali forme di partecipazione a società, consorzi o altri organismi funzionali alla gestione di servizi consortili, allo sviluppo dei distretti produttivi e al supporto tecnico-specialistico alle imprese. A seguito dell'approvazione del Programma, il Comitato direttivo approva il Piano annuale economico e finanziario, attuativo del Programma, che individua gli interventi da realizzare, nel periodo di riferimento, i tempi di attuazione, le risorse da impiegare e le modalità operative di attuazione **(Art. 13)**

Compete poi al Consorzio l'approvazione del piano regolatore generale unico, unitamente alle norme tecniche attuative generali, alla relazione e alle tavole di piano, provvedendo altresì all'approvazione dei piani di dettaglio per agglomerati, ai sensi e nel rispetto degli articoli 2501 e seguenti del codice civile. **(Art. 14)**. Ulteriori disposizioni riguardano sia la gestione economico-finanziaria dell'ente, improntata ai principi di equilibrio economico e trasparenza amministrativa, **(Art. 15)** sia il tema

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consiglieri19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

degli usi civici nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali ne risulti gravato (**Art. 16**)

Il Capo V (Funzioni di indirizzo, vigilanza e partecipazione) prevede che la Giunta regionale, nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, si avvalga di una apposita struttura dirigenziale incardinata presso la Direzione regionale competente per materia, con compiti di unità di missione e quindi di struttura tecnico-specialistica dedicata al coordinamento, alla pianificazione e all'attuazione delle politiche industriali regionali. Tale struttura, per la quale non sono previsti ulteriori oneri a carico della Regione, favorirebbe il supporto tecnico alla Giunta nei processi decisionali relativi alla programmazione triennale e ai piani annuali attuativi; il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti nel Piano; la gestione unitaria dei procedimenti complessi, anche mediante task force dedicate, per il sostegno agli interventi strategici di investimento e per la semplificazione amministrativa nelle aree produttive; l'interlocazione tecnica con i Ministeri competenti per una efficace programmazione e gestione dei fondi nazionali ed europei da destinare allo sviluppo industriale; nonché la promozione di modelli di gestione innovativi nelle aree industriali, in coerenza con le migliori pratiche nazionali e comunitarie. (**Art. 17**)

È previsto poi che la Giunta regionale svolga le funzioni di vigilanza e controllo sugli organi consortili procedendo allo scioglimento, di uno o più organi, e al relativo commissariamento degli stessi nei casi stabiliti dalla norma (**Art. 18**)

E' previsto inoltre che la Regione possa aderire al Consorzio unico, la cui entità di capitale da conferire e la durata di partecipazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare (**Art. 19**)

Da ultimo sono definite le disposizioni transitorie (**Art. 20**), la clausola di neutralità finanziaria (**Art. 21**) e le disposizioni abrogative (**Art. 22**)

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937954

Mail: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma **Tel.** 06 65937954

Mai: mtidei@regione.lazio.it **Pec:** consigliere19_12@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regionelazio.it